

i suddetti due mutui, alle stesse condizioni recentemente praticate per gli altri mutui concessi all'Ente stesso, e precisamente:

- a) prolungamento del periodo di ammortamento da anni 35 a 50;
- b) aumento, in corrispettivo, del saggio di interesse dal 5% (in precedenza deliberato) al 5,50% (ora adottato per i mutui del genere);
- c) applicazione del diritto di commissione dello 0,25% (recentemente adottato) per l'intero mutuo di £. 5.420.000;
- d) sostituzione del fondo di garanzia per la manutenzione degli alloggi con lo stanziamento annuo, nel bilancio dell'Ente mutuuario, di una congrua somma da determinarsi dai tecnici di questo Istituto (come è stato deliberato per i nuovi mutui recentemente concessi).-

Per quanto riguarda il prolungamento ad anni 50 del periodo di ammortamento del mutuo, è opportuno tenere presente che - in adunanza 22 giugno 1938 - il Consiglio consentì, per il secondo finanziamento di £. 15 milioni, l'ammortamento in anni 50, ma con il sistema delle annualità discontinue, ora stabilito per i mutui a Istituti di case popolari (le prime 30 o 35 annualità comprensive di ammortamento vero e proprio, nonché della quota annua di contributo statale, e le ultime 20 o 15, costituite dalla sola quota di contributo statale).-

Senonchè, in seguito a insistenti richieste dell'Ente mutuuario, appoggiate personalmente da S.E. il Prefetto di Bolzano, e data l'urgenza assoluta di concretare il finanziamento stesso, l'Istituto ha dovuto consentire l'ammortamento dei mutui, rientranti in detto finanziamento, in 50 annualità costanti.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza.-

